

## CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI CAVAGLIO D'AGOGNA (CAPO-CONVENZIONE), AMENO E GIGNESE**

**PER LA COSTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO**

**DI UNA SEDE CONVENZIONATA DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di Cavaglio d'Agogna, codice fiscale 00288380033 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Fabrizio Regalli, il Comune di Ameno, codice fiscale 00452150030 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto Neri e il Comune di Gignese, codice fiscale 00221740038 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe d'Onofrio, si conviene e si stipula quanto segue;

### PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Cavaglio d'Agogna con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Ameno con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Gignese con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge hanno deciso la costituzione di una Sede convenzionata di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997;

### SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Cavaglio d'Agogna, di Ameno e di Gignese, appartenenti i primi due alla Provincia di Novara ed il terzo alla Provincia di Verbania, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

#### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Cavaglio d'Agogna assume la veste di Comune capo convenzione.

#### **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La sede convenzionata è attivata dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni cinque decorrenti dalla presa di servizio del primo titolare.

È prevista la facoltà di recesso unilaterale di uno dei Comuni in qualsiasi momento, con preavviso di novanta giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni.

È altresì prevista la facoltà di risoluzione consensuale prima della scadenza naturale, mediante deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

#### **ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale titolare compete al Sindaco del Comune capo-convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con gli altri Sindaci.

In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, di quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non accetti l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

#### **ART. 5 - REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune capo-convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio che ha comportato la revoca sia avvenuta in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed ai provvedimenti del Ministero dell'Interno e della competente Prefettura.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito nelle seguenti quote:

Cavaglio d'Agogna: 40%

Ameno: 30%

Gignese: 30%

I Sindaci e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria Comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Cavaglio d'Agogna, sede della convenzione, anticipa gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Sono, invece, a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune, il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di trasporto ai sensi della Determinazione del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25531 del 17/05/2011.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti la Segreteria Comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - sono ripartite come segue:

- a) 40% a carico del Comune di Cavaglio d'Agogna;
- b) 30% a carico del Comune di Ameno;
- c) 30% a carico del Comune di Gignese.

A conclusione di ogni trimestre il Comune di Cavaglio d'Agogna comunica agli altri Comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre di riferimento. Gli altri Comuni provvedono al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla competente Prefettura, ovvero da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dalla competente Prefettura, ovvero dall'eventuale Vice Segretario.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso aggiuntivo in misura del 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26/06/2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza sono ripartiti tra i Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

#### **ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto